



**Comune di Parma**

**OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DAL 01/10/2022 AL 30/04/2023 ED ALTRE MISURE AI SENSI DEL PAIR 2020, D.G.R. 33 DEL 13/01/2021 E L.R. 3 AGOSTO 2022.**

### **IL SINDACO**

#### **Visti:**

- l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
- il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992;
- la Legge 15 Maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Parma;
- la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs. n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della Direttiva 2008/50/CE;
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115 del 11/04/2017 che ha approvato la proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) contenente le modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni;
- il Nuovo Accordo di bacino padano sottoscritto in occasione del G7 Ambiente del 9 giugno 2017 fra il Ministero e le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna e protocollato con RPI/2017/250 del 28/07/2017;
- La Delibera della Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 che integra il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) con i contenuti dell'Accordo di bacino padano;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 336 dell'11/10/2017 di presa d'atto del Progetto Europeo AWAIR;
- la Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 avente ad oggetto: Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali;

- Il Decreto del Presidente della Regione Emilia – Romagna N° 181 del 25/09/2020 che prevede che, in condivisione con Regione Piemonte, Regione Veneto e Regione Lombardia, l'applicazione di maggiori restrizioni sulla circolazione dei veicoli inquinanti, tra cui il blocco dei veicoli diesel Euro 4, così come previsto per il semestre Ottobre 2020 – Marzo 2021, sia attuata a partire dall'11 Gennaio 2021, mantenendo fino a quella data le disposizioni precedentemente vigenti, in ordine a misure strutturali ed emergenziali;
- L'ulteriore Decreto del Presidente della Regione Emilia – Romagna N°2 del 08/01/2021 che prevede, permanendo tutt'ora le ragioni emergenziali e di contesto evidenziate nel Decreto n. 181 del 25 settembre 2020, l'azione condivisa con i Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte di riprogrammazione dell'avvio delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel in ragione dello stato di emergenza sanitaria in atto, alla data di proclamata cessazione dello stesso, con la condivisione del Ministro dell'Ambiente (con nota del 7 gennaio 2021), a fronte dell'impegno manifestato dalle istituzioni interlocutrici, ad introdurre ulteriori misure di contrasto alle emissioni in atmosfera di PM10;
- Il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2, ulteriori disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU serie generale n.10 del 14/12/2021);
- La Delibera di Giunta Regionale N.33 del 13/01/2021 relativa a misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria fino al 30/04/2021, emessa al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/18 ) per cui la Regione Emilia Romagna è coinvolta per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest e nella zona Pianura Est ed in compensazione alla riprogrammazione di cui sopra;

**Considerato** che il provvedimento sopracitato DGR R.E.R. N.33 del 13/01/2021 prevede :

1. Il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali stabilito dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, precedentemente fissato dal 1° ottobre al 31 marzo;
2. L'aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell'agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente alle misure del PAIR2020 per le aree urbane, a decorrere dal 24 gennaio 2021; l'adozione nelle domeniche ecologiche le limitazioni alla circolazione previste per i giorni feriali, con estensione ai veicoli diesel euro 4;
3. L'introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione, in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. Le misure vengono attivate quando le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente. Con atto del Direttore generale di ARPAE sono esplicitate le modalità ed i criteri per l'attivazione del meccanismo sopra citato, previa validazione da parte del Servizio regionale competente per materia;
4. L'adozione di misure di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico urbano nelle domeniche ecologiche;

5. Il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e la comunicazione alla struttura regionale competente per materia degli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:
  - Comune Bologna 1500 controlli/anno;
  - Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
  - Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
  - Comuni < 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
6. di stabilire il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
7. di promuovere l'implementazione dello smartworking strutturale nelle pubbliche amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, rispetto ai dipendenti che possano svolgere le proprie attività in remoto, con possibilità di ulteriore potenziamento in caso di situazioni emergenziali per la qualità dell'aria;
8. di differire ulteriormente, rispetto a quanto previsto dalla DGR 1523/2020, l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 22, comma 1, lett. a) del PAIR2020 alla data del 31/12/2021, al fine di assicurare l'incentivazione del numero massimo possibile di interventi volti al contenimento delle emissioni di ammoniaca nella fase di stoccaggio delle deiezioni, con le risorse derivanti dalla proroga del PSR e da eventuali ulteriori risorse si rendessero disponibili;
9. di compensare la mancata riduzione emissiva, derivante dal differimento sopra citato, attraverso l'estensione della misura emergenziale di cui alla DGR 1412/2017, comma 1, lettera d) punto iv) a tutti i Comuni delle zone "Pianura ovest" (zona IT0892) e "Pianura est" (zona IT0893), ovvero "il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo". Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;
10. di provvedere, con successivo atto, all'individuazione di misure specifiche di incentivazione finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, unitamente alla messa a disposizione delle relative risorse da destinarvi, quali:
  - interventi nel settore agricoltura, quali copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici e utilizzo di tecniche di spandimento e di gestione dell'allevamento a basso impatto ambientale (es. interrimento immediato, dieta animale, stabulazione, pretrattamento degli effluenti);
  - sostituzione di apparecchi obsoleti di combustione a biomassa per uso domestico, con apparecchi o con tecnologie alternative a minor impatto ambientale;
  - interventi per la mobilità sostenibile quali, ad esempio, la sostituzione dei veicoli obsoleti nella pubblica amministrazione, il potenziamento del progetto "bike to work" e la promozione delle strade scolastiche e dei percorsi sicuri casa-scuola;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale N. 1523 del 02/11/2020 avente oggetto "*disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria*", che ha stabilito di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), dovendosi ulteriormente prorogare le misure in atto al 30/04/2022;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.189 del 15/02/2020;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna N. 1158 del 11/07/2022 " Presentazione all'Assemblea Legislativa degli obiettivi e delle scelte strategiche generali del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030) " pubblicata sul BURERT n. 217 del 14/7/22;

**Vista** Legge regionale 3 agosto 2022 n. 11 - ART. 36), con cui è stata approvata la proroga dell'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle seguenti categorie di veicoli, e comunque non oltre il 31/12/2022:

- veicoli diesel euro 4 e i veicoli diesel euro 5 (in caso di attivazione delle misure emergenziali) nei comuni "PAIR" e Comuni aderenti volontari;
- veicoli diesel euro 3 nei Comuni delle zone "Pianura ovest" e "Pianura est" con popolazione inferiore ai trentamila abitanti;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale OSFP/2022/32 del 29/4/2022, di istituzione della nuova zona a traffico limitato e della regolamentazione degli accessi all'interno delle tangenziali denominata "Area Verde" che integra in maniera programmatica le prescrizioni annualmente previste dalla normativa PAIR, lungo tutto l'arco dell'anno ;

**Sentito** l'Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità;

**Preso atto che** il presente atto è stato istruito dal Settore Mobilità ed Energia del Comune di Parma, dirigente dott. Ing. Nicola Ferioli, giusto incarico conferito con Delibera del Sindaco Prot.176595 del 30/10/2020 OSFP 2020/33;

### **ORDINA**

- 1. Dal 01/10/2022 al 31/12/2022, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto che nelle giornate festive del 01/11/2022, 08/12/2022, 26/12/2022, in tutta l'area interna alle tangenziali come da planimetria costituente l'allegato 1 e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario), l'istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:**

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

- 2. Dal 01/01/2023 al 30/04/2023, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto che nelle giornate festive del 06/01/2023, 10/04/2023 e 25/04/2023, in tutta l'area interna alle tangenziali come da planimetria costituente l'allegato 1 e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario) l'istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:**

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 4;

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

**3. Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal 01/10/2022 al 31/12/2022, dalle 08.30 alle 18.30, ad eccezione del 25/12/2022, in tutta l'area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l'allegato 1, l'istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli :**

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

**4. Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal 01/01/2023 al 30/04/2023, dalle 08.30 alle 18.30, ad eccezione del 01/01/2023 e 09/04/2023 in tutta l'area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l'allegato 1, l'istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli :**

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

**5. l'adozione delle seguenti misure emergenziali, all'interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinarie (01/10/2022-31/12/2023), per rafforzare le misure ordinarie, al verificarsi degli episodi acuti di inquinamento, qualora le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpa e sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria indichino la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10, per tre giorni a decorrere da quello di controllo - stabilito in lunedì, mercoledì e venerdì -, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, ovvero dal martedì, dal giovedì o dal sabato e fino al successivo giorno di controllo incluso, sono da applicarsi:**

**5.1 Nel periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 l'ampliamento della limitazione della circolazione, dalle 08.30 alle 18.30, a tutti i veicoli diesel Euro 4. In particolare, in tutta l'area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l'allegato 1, si istituisce dalle 8:30 alle 18:30 il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:**

- veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;
- veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;
- ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;
- veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

**5.2 Nel periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2023 l'ampliamento della limitazione della circolazione, dalle 08.30 alle 18.30, a tutti i veicoli diesel Euro 5. In particolare, in tutta l'area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l'allegato 1, si istituisce dalle 8:30 alle 18:30 il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:**

- veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;
- veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5;
- ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;
- veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1;

**Nel periodo dal 01/10/2022 al 30/04/2023:**

**5.3** Su tutto il territorio comunale, la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali) con esclusione degli ospedali, delle case di cura, delle scuole e dei luoghi che ospitano attività sportive;

**5.4** Su tutto il territorio comunale il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle;

**5.5** Su tutto il territorio comunale il divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. È prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno.

La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui al punto 5 della presente ordinanza e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Gli abbruciamenti in deroga dovranno essere condotti e comunicati secondo le indicazioni dell'allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n.189 del 15/02/2021;

**5.6** Il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli su tutto il territorio comunale;

**5.7** Su tutto il territorio comunale il divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili;

**5.8** Il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti, sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore, e potenziamento dei controlli riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami.

**6. Il divieto di utilizzo dal 01/10/2022 al 30/04/2023** su tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicom bustibile, di focolai aperti, o che possono funzionare aperti, e di impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di **classe emissiva pari a 1 e 2 stelle;**

7. di confermare il divieto di installazione degli impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

Si precisa che è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35kW pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sia certificato conforme all'allegato A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato. E' stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatore di conservare la pertinente documentazione.

**Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi e divulgazione attraverso gli organi di stampa.**

**Sono escluse dai divieti di circolazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5.1), 5.2) le seguenti strade che manterranno la percorribilità:**

- Via Emilio Lepido: dalla rotatoria ad intersezione Strada S. Donato alla rotatoria ad intersezione tangenziale Nord S.S.9 VAR svincolo n°1;
- Via Mantova: tratto compreso tra l'innesto con il ramo di svincolo sud con la Tangenziale Nord S.S.9 VAR ed il relativo sottopasso stradale;
- Via Rodolfi M., Via Bormioli, Via Silva da Via Bormioli a Via Paradigna, rotatoria di via Paradigna con via Silva, via Paradigna dalla rotatoria con via Silva alla rotatoria con L.go Simonazzi;
- Via San Leonardo: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°5 delle carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;
- Viale Europa, Viale IV Novembre, Viale Toschi da v.le IV Novembre a viale Bottego, Viale Bottego, da Viale Toschi a Viale Europa;
- Via Villa Sant'Angelo, tratto compreso tra viale Europa e le rampe di ingresso/uscita del parcheggio in struttura;
- Viale Bottego tratto compreso tra viale Toschi e strada Garibaldi, Strada Garibaldi tratto compreso tra viale Bottego e viale Mentana, viale Mentana tratto compreso tra strada Garibaldi e piazzale Allende, piazzale Allende, viale Fratti, via Muggia;
- Strada Baganzola: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°7 delle carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;
- Strada Dei Mercati dalla rotatoria con via Ferretti alla rotatoria con via Melvin Jones;
- Via Melvin Jones;
- Via Emilia Ovest da svincolo n°10 Tang. Sud S.S.9 VAR/A raccordo Tang. Nord S.S.9 VAR a P.le Caduti del Lavoro, rami di Svincolo Tang. Nord S.S.9 VAR uscita Crocetta, via Fleming;
- Parcheggio scambiatore Ovest Largo XXIV Agosto 1942;
- Strada Martiri della Liberazione tratto compreso tra gli svincoli n°11 della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A e Via Volturno;
- Via Volturno tratto compreso tra Strada Martiri della Liberazione e Via Fleming/Pellico;
- Via La Spezia: dallo svincolo n°12 con la Tangenziale Sud S.S.9 VAR a Via Silvio Pellico, Largo Cesare Beccaria, Via Casati Confalonieri, Via Silvio Pellico, Via Colli da Via Fleming a Strada Abbeveratoia, Strada Abbeveratoia da ingresso/uscita Park Abbeveratoia a Via Volturno, Via Volturno da rotatoria Via Fleming/Via Pellico a Largo Mirella Silocchi, Largo Mirella Silocchi;

- Strada Farnese: tratto compreso tra gli svincoli n°13 di entrambe le carreggiate della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;
- Strada Montanara tratto compreso tra gli svincoli n°14 di entrambe le carreggiate della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;
- Strada Traversetolo: dalla Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A alla rotatoria con via Pertini, via Pertini tratto compreso tra Str. Traversetolo e ingressi parcheggio Esercizio Comm.le “Esselunga”, parcheggio Esercizio Comm.le Esselunga, largo Alfredo Bottai (Parcheggio Centro commerciale “Eurosia”);
- Strada Traversetolo tratto compreso tra la rotatoria con via Pertini e la rotatoria con via Montebello, via Montebello tratto compreso tra la rotatoria con strada Traversetolo e via Cella, via Cella via Cenni lato tratto compreso prospiciente piazza Maestri, Piazza Maestri e via Zanardi tratto compreso tra Piazza Maestri e strada Traversetolo;
- Strada Farnese, tratto compreso tra lo svincolo n°13 della Tangenziale e la rotatoria con viale della Villetta, rotatoria posta tra strada farnese via Chiavari, via Baganza e v.le Villetta, via Baganza, piazzale Fiume, ponte dei Carrettieri, via Po tratto compreso tra ponte dei Carrettieri e piazza Lago Santo, piazza Lago Santo;
- Viale Villetta Tratto compreso tra la rotatoria posta tra via Chiavari Str. Farnese via Baganza viale Villetta e via Ugo Bassi.

I controlli relativi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno effettuati dal Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art.12 del C.d.S., in numero non inferiore ai 1200 controlli/anno;

In caso d'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5.1 e 5.2 del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13 bis, del Decreto Legislativo n. 285/92.

L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente ordinanza sindacale sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 , con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500, con applicazione della art. 16 L. 689/81.

**Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione disposte dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:**

1. autoveicoli con almeno n. 3 persone a bordo (*car pooling*), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti;
2. autoveicoli elettrici e ibridi;
3. ciclomotori e motocicli elettrici;
4. autoveicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati Euro 2 e successivi;
5. veicoli utilizzati da donatori di sangue nella sola giornata di prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
6. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
7. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare e regolarmente immatricolati e assicurati e muniti di autocertificazione;
8. carri funebri e veicoli al seguito;

9. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
10. veicoli attrezzati per il pronto intervento e manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
11. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
12. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata della struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
13. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dal divieto e viceversa);
14. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67 CE come modificata dalla direttiva 2002/39 CE decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261 e s.m.i.);
15. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 201, n.474;
16. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (fognatura, acqua, gas, energia elettrica, telefonia) e tutela igienico ambientale;
17. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
18. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
19. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
20. veicoli utilizzati da persone il cui orario lavorativo, abbia inizio o fine in orari non coperti dal trasporto pubblico o che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l'orario e/o il luogo di lavoro;
21. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
22. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
23. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
24. veicoli utilizzati per il trasporto di persone o animali d'affezione sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria o comunque facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione rilasciata dal medico curante o dal medico della struttura di riferimento; veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime; veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposita certificazione;

25. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
26. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
27. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
28. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
29. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
30. gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'art. 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale (vedi allegato n.2);

**Alla Polizia Locale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza.**

Sono sospese fino al 31/12/2022 le prescrizioni di cui al punto 3 dell'Ordinanza Prot. Gen. PG/2022/82125 del 29/4/2022 Rep. OSFP/2022/32 del 29/4/2022.

La società Parma Infrastrutture Spa provvederà alla posa della segnaletica verticale ed al tracciamento della Segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti;

Il Comune di Parma provvederà alla posa della segnaletica temporanea ed alla successiva rimozione nelle domeniche ecologiche e nelle possibili ulteriori limitazioni alla circolazione disposte in applicazione delle misure emergenziali.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE, COMANDO POLIZIA LOCALE, CENTRO SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE, UFFICIO STAMPA, SETTORE SERVIZI, PARMA INFRASTRUTTURE SPA, INFOMOBILITY SPA, CONFESERCENTI, ASCOM, FEDERDISTRIBUZIONE, CNA, APLA, GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE, UNIONE PARMENSE INDUSTRIALI, COMANDO VIGILI DEL FUOCO, AZIENDA TEP SPA, SMTP SPA, IRETI SPA, IREN ENERGIA SPA, ARPAE, AUSL, AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA, PREFETTURA DI PARMA, POLIZIA STRADALE, CON.TA.P., CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI, PRONTO INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

IL SINDACO

Michele Guerra